

FABRIZIO RICCARDO FREDIANI
NOTAIO

N. 30.272 di Repertorio-----N. 15.559 di Raccolta
-----VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA-----
-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemiladieci, il giorno venticinque del mese di febbraio-----
-----25 Febbraio 2010-----

In Firenze, Viale del Poggio Imperiale n. 14.-----
Avanti a me dottor Fabrizio Riccardo FREDIANI, Notaio in Castelfiorentino,
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,-----
-----E' PRESENTE IL SIGNOR:-----

LEGNAIOLI Michele, nato a Firenze li 19 dicembre 1964, domiciliato ad Impruneta, Via di Quintole per le Rose n. 43, che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, di legale rappresentante della società "Aeroporto di Firenze S.p.A." - in breve "AdF S.p.A." - con sede in Firenze, Via del Termine n. 11, capitale sociale euro 9.034.753,00 (novemilionitrentaquattromilasettecentocinquante e zero cent) interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze e codice fiscale 03507510489.-----

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 10 del 23 gennaio 2010, nonché sul quotidiano "La Repubblica" del 23 gennaio 2010, è stata convocata, per il giorno 23 febbraio 2010 alle ore 11.30 (undici e trenta minuti), in prima convocazione, in Firenze, Via Valfonda n. 9, presso Confindustria Firenze, l'Assemblea dei soci della società "Aeroporto di Firenze S.p.A.", per discutere e deliberare sul seguente-----

-----ORDINE DEL GIORNO-----

"Parte Ordinaria:-----

1. Nomina di tre Consiglieri di Amministrazione.-----

Parte Straordinaria:-----

1. Adeguamento dello Statuto sociale a seguito delle modifiche apportate al testo dell'articolo 2449 del Codice Civile dall'articolo 13 della legge 25 febbraio 2008 n. 34, mediante modifica degli articoli 9, 10, 11 e 17 del vigente Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti."-----

assemblea alla quale mi ha chiesto, il giorno 23 febbraio del corrente anno, di assistere, per elevarne verbale.-----

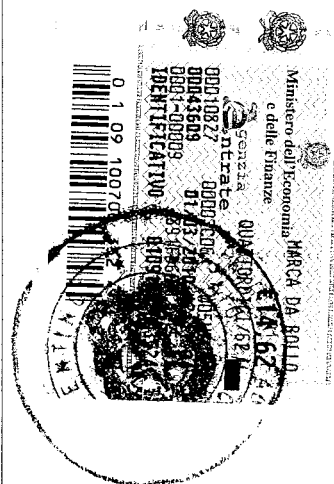
Avendo a ciò aderito, do atto di quanto segue.-----

Alle ore 11.45 (undici e quarantacinque minuti), ai sensi dell'articolo 8 del vigente statuto sociale, ha assunto la Presidenza il signor Michele LEGNAIOLI, il quale dopo aver comunicato e constatato:-----

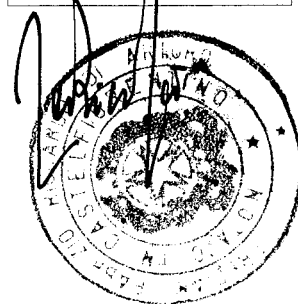
a) che l'avviso di convocazione dell'Assemblea era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 10 del 23 gennaio 2010, nonché sul quotidiano "La Repubblica" del 23 gennaio 2010;-----

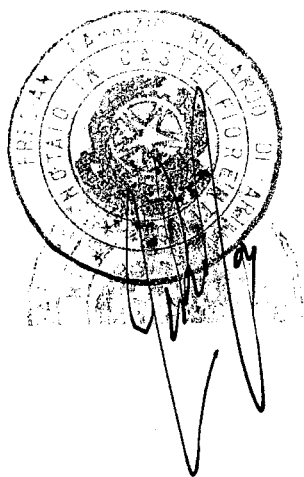
b) che non risultavano presentate, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 2005 n. 262, integrazioni dell'ordine del giorno;-----

c) la presenza di nove intervenuti debitamente da lui identificati e legittimati, come ha attestato, a rappresentare, in proprio o in virtù di regolari deleghe, numero 8.195.150 (ottomilionicentonovantacinquemilacentocinquanta) azioni ordinarie, aventi diritto a voto, del valore nominale, ciascuna, di un euro, per un totale corrispondente al 90,706962% (novanta virgola



REGISTRATO AD EMPOLI
il 1 MARZO 2010
n° 535
serie IT
Esatti Euro 324,00...





settecentoseimilanovecentosessantadue per cento) del capitale sociale, come da elenco, che - completo dei nominativi di tutti i partecipanti in proprio o per delega, del numero delle azioni possedute e del dettaglio dei soci presenti alle singole votazioni - sarà allegato al presente verbale;-----

d) la presenza del Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori BATTAGGIA Fabio, CAMMILLI Alberto, FALCHETTI Angelo, GIUSTINIANI Paolo, GORDINI Renato, MARINARI Francesco, MAURO Mario, PANERAI Saverio, oltre di sé medesimo, assenti giustificati gli altri Amministratori;-----

e) la presenza del Collegio Sindacale, nelle persone dei signori CARATOZZOLO Matteo, FICI Luigi e TESI Luca, Sindaci Effettivi, assenti giustificati gli altri Sindaci;-----

f) la presenza della maggioranza stabilita, dall'articolo 8 del vigente statuto, in tanti soci che rappresentavano più della metà del capitale sociale;-----

-----HA DICHIARATO-----

l'Assemblea validamente costituita a norma di legge e di statuto, sia in sede ordinaria che straordinaria, e, come tale, idonea a deliberare sull'ordine del giorno risultante dall'avviso di convocazione e, con il consenso unanime degli intervenuti, ha chiamato me Notaio a fungere da segretario.-----

Proseguendo, il Presidente:-----

a) ha comunicato la partecipazione in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, dei seguenti soggetti:-----

1. SAGAT S.p.A., indirettamente, per numero 3.017.764 (tremilionidiciassettemilasettecentosessantaquattro) azioni ordinarie - pari al 33,402% (trentatre virgola quattrocentodue per cento) del capitale sociale - per il tramite della sua controllata AEROPORTI HOLDING S.R.L., titolare di numero 3.017.764 (tremilionidiciassettemilasettecentosessantaquattro) azioni ordinarie, pari al 33,402% (trentatre virgola quattrocentodue per cento) del capitale sociale;-----
2. Ente Cassa di Risparmio di Firenze, direttamente, per numero 1.581.082 (unmilionequattrocentottantunomilaottantadue) azioni ordinarie, pari al 17,500% (diciassette virgola cinque per cento) del capitale sociale;-----
3. Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze, direttamente, per numero 1.303.672 (unmillionetrecentotremilaseicentosestantadue) azioni ordinarie, pari al 14,429% (quattordici virgola quattrocentoventinove per cento) del capitale sociale;-----
4. SO.G.IM. S.p.A., direttamente, per numero 1.096.064 (unmilionenovantaseimilasessantaquattro) azioni ordinarie, pari al 12,131% (dodici virgola centotrentuno per cento) del capitale sociale;-----
5. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., direttamente, per numero 442.065 (quattrocentoquarantaduemilasessantacinque) azioni ordinarie, pari al 4,892% (quattro virgola ottocentonovantadue per cento) del capitale sociale;-----
6. Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato, direttamente, per numero 369.168 (trecentosessantannovemilacentosessantotto) azioni ordinarie, pari al 4,086% (quattro virgola zero ottantasei per cento) del capitale sociale;-----
7. Comune di Firenze, direttamente, per numero 197.353 (centonovantasettemilatrecentocinquantatre) azioni ordinarie, pari al 2,184% (due virgola centoottantaquattro per cento) del capitale sociale;-----

[illegible]

c) ha invitato l'Assemblea a permettere che assistessero ai suoi lavori i signori:-----

- DOMENICHELLI PAPINI avvocato Beniamino, segretario del Consiglio di Amministrazione;-----

- BACCEI dottoressa Sabrina del Comune di Firenze;-----

ottenendone l'autorizzazione:-----

Io Notaio ho dato lettura dell'ordine del giorno, terminata la quale ho ripassato la parola al Presidente, che, iniziando la trattazione della parte ordinaria del medesimo, ha riferito:-----

b) che, essendo stati i dimissionari, signori PIPPOBELLO Ivano e ROSSI Giovanni, tratti da lista di tipo “B”, alla loro sostituzione doveva procedersi con liste di tale tipo che, a mente di statuto, non potevano essere presentate né votate dai Soci Pubblici;-----

Il Presidente ha, quindi, dato atto:-----

- 3 -

Renato e GIUSTINIANI Paolo;-----
- che detta lista è stata, dalla Società, messa a disposizione del pubblico nei modi e termini previsti dallo statuto.-----

Terminato il suo intervento, il Presidente ha aperto la discussione.-----

Ha chiesto ed ottenuto la parola il socio CARADONNA Gianfranco Maria, il quale, dopo aver precisato di intervenire sia come azionista che come giornalista specializzato, ha espresso apprezzamento sia per l'ampia presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione, sia per esser stati espressamente menzionati i nominativi, tra le persone presenti in Assemblea, dei collaboratori e dei dipendenti della Società, nonché degli invitati.-----

Proseguendo nel suo intervento, ha chiesto notizie sulla vertenza sindacale che ha coinvolto e coinvolge la Società e sul motivo del mancato aggiornamento del profilo della società sul sito internet di Borsa Italiana che risulta *fermo* al 2006.-----

Ripresa la parola, il Presidente ha ringraziato il socio per gli apprezzamenti rivolti e per il suo interessamento ed ha affermato che le risposte alle domande avanzate sarebbero state date, una volta chiusi i lavori dell'Assemblea, non essendo gli argomenti relativi attinenti all'ordine del giorno.-----

Il Presidente, ha dichiarato, quindi, chiusa la discussione, e - dopo aver comunicato che non erano intervenute modificazioni nell'ambito dei soci presenti e dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, aver ricordato che alla votazione non potevano partecipare i Soci Pubblici e pregato i soci contrari o astenuti di fornire i loro nominativi, onde consentire a me Notaio di farli risultare nel verbale - ha posto in votazione l'unica lista presentata.-----

A seguito della votazione, per alzata di mano, dopo prova e controprova, la lista presentata dal socio Ente Cassa di Risparmio di Firenze è stata votata all'unanimità - e, quindi, senza astensioni o voti contrari - dei soci aventi diritto al voto e con esclusione, pertanto, dei Soci Pubblici.-----

Il Presidente, quindi, -----

-----HA PROCLAMATO-----

eletti i signori GORDINI Renato e GIUSTINIANI Paolo quali nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, ricordando che gli stessi sarebbero scaduti insieme ai consiglieri attualmente in carica.-----

A questo punto, ha chiesto ed ottenuto la parola il signor CAVINI Bruno, in rappresentanza del socio Comune di Firenze, che ha proposto la candidatura del signor FALCHETTI Angelo, in sostituzione del consigliere signora ALBINI Tea.-----

Non essendoci altre proposte, né interventi, il Presidente ha invitato l'Assemblea a votare sul nominativo proposto dal socio Comune di Firenze ricordando che tale nominativo poteva essere votato da tutti i soci.-----

A seguito della votazione, per alzata di mano, dopo prova e controprova, la candidatura presentata dal socio Comune di Firenze, è stata votata all'unanimità - e, quindi, senza astensioni o voti contrari - dei presenti.-----

Il Presidente, quindi, -----

-----HA PROCLAMATO-----

eletto il signor FALCHETTI Angelo quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, ricordando che lo stesso sarebbe scaduto insieme ai consiglieri attualmente in carica.-----

Passando alla trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno, il

Presidente, dopo aver fatto rinvio, per le ragioni delle modifiche proposte, alla relazione del Consiglio di Amministrazione - relazione redatta e messa a disposizione del pubblico, a norma delle vigenti disposizioni di legge - ha informato l'Assemblea di aver predisposto una relazione sintetica di commento alle modifiche dei vari articoli della quale intende dare lettura, integrando la lettura stessa con quella, da affidare a me Notaio, dei nuovi testi degli articoli modificati.-----

A questo punto, ha chiesto ed ottenuto la parola il socio CARADONNA Gianfranco Maria, che ha proposto all'Assemblea di omettere la lettura dei nuovi testi degli articoli dello statuto di cui viene proposta la modifica, così come di esonerare il Presidente da qualunque illustrazione al riguardo, rinviando alla relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico e distribuita a tutti i partecipanti all'Assemblea.-----

Ripresa la parola, il Presidente ha messo in votazione la proposta avanzata che è stata accolta all'unanimità - e, quindi, senza astensioni o voti contrari - dei presenti.-----

Nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente, ha dichiarato chiusa la discussione e - dopo aver comunicato che non erano intervenute modificazioni nell'ambito dei soci presenti e dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale - ha invitato l'Assemblea a votare le modifiche dello statuto proposte, quali risultano dalla sopracitata relazione del Consiglio di Amministrazione - relazione che in copia, dichiaratami dal Presidente stesso, conforme a quella messa a disposizione del pubblico e distribuita in Assemblea, firmata come per legge, io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "A" - pregando, infine, i soci contrari o astenuti di fornire i loro nominativi, onde consentire a me Notaio di farli risultare nel verbale.-----

L'Assemblea, per alzata di mano, dopo prova e controprova, all'unanimità - e, quindi, senza astensioni o voti contrari -----

-----HA APPROVATO-----

le modifiche al testo degli articoli 9, 10, 11 e 17 dello statuto nel testo come sopra proposto dal Consiglio di Amministrazione.-----

Il Presidente, quindi, ha dato atto dell'esito della votazione ed ha ringraziato l'Assemblea per il consenso manifestato.-----

Nessuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea è stata, dal Presidente, dichiarata sciolta alle ore 12.10 (dodici e dieci minuti).-----

Il signor LEGNAIOLI Michele mi consegna:-----

a) l'elenco completo dei nominativi dei partecipanti in proprio o per delega, del numero delle azioni possedute e del dettaglio dei soci presenti alle singole votazioni: detto elenco, firmato come per legge, io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "B";-----

b) l'elenco contenente le generalità complete degli Amministratori eletti dall'Assemblea, per la conseguente pubblicità nel Registro delle Imprese: detto elenco, firmato come per legge, io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "C".-----

Infine, io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "D", firmato come per legge, il testo dello statuto sociale portante le modifiche come sopra deliberate dall'Assemblea.-----

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società.-----

Il Comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati, dichiarando di ben co-



noscerli.-----
Richiesto io Notaio, ho formato il presente atto e ne ho dato lettura al Compa-
rente, che, da me interpellato, lo ha in tutto confermato.-----
Scritto da persona di mia fiducia, con mezzi elettromeccanici, ai sensi di leg-
ge, ed, in parte, da me Notaio occupa undici pagine sin qui di tre fogli e viene
sottoscritto dal Comparsente e da me Notaio alle ore sedici.-----
F.ti: Michele LEGNAIOLI, Fabrizio Riccardo FREDIANI Notaio.-----

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 23 - 24 - 25 FEBBRAIO 2010

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Straordinaria convocata per i giorni 23 Febbraio 2010, 24 Febbraio 2010 e 25 Febbraio 2010, rispettivamente in prima, e, ove occorra, seconda convocazione, nonché ove occorra, terza convocazione, predisposta ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/99, come successivamente integrato e modificato, e dell'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 437/98.

L'ordine del giorno, indicato nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - n. 10 del 23 Gennaio 2010, nonché sul quotidiano La Repubblica del 23 Gennaio 2010 è il seguente:

1. Adeguamento dello Statuto sociale a seguito delle modifiche apportate al testo dell'articolo 2449 del Codice Civile dall'articolo 13 della legge 25 febbraio 2008 n. 34, mediante modifica degli articoli 9, 10, 11 e 17 del vigente Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Agli azionisti della AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A.

Signori Azionisti,

su proposta del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società (di seguito "AdF" o la "Società") siete stati chiamati, nella presente Assemblea Straordinaria, per deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno sopra riportato.

La seguente relazione è redatta ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/99, come successivamente integrato e modificato ed in conformità all'Allegato 3, schema 3 al medesimo Regolamento, nonché ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 437/98.

Relazione sul punto all'Ordine del Giorno

1. Premessa

L'art. 13, comma 2 della Legge 25 febbraio 2008 n. 34 ha modificato l'articolo 2449 del Codice Civile, il quale regola la nomina degli Amministratori e dei sindaci nelle società partecipate da Stato o Enti Pubblici. In particolare l'articolo 2449 del codice civile è stato sostituito dal seguente: "Art. 2449. - (Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici). - Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. Alle società che fanno ricorso al capitale di rischio si applicano le disposizioni del sesto comma dell'articolo 2346. Il consiglio di amministrazione può altresì proporre all'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, che i diritti amministrativi previsti dallo statuto a favore dello Stato o degli enti pubblici siano rappresentati da una particolare categoria di azioni. A tal fine è in ogni caso necessario il consenso dello Stato o dell'ente pubblico a favore del quale i diritti amministrativi sono previsti". Inoltre, l'art. 13, comma 2 della Legge 25 febbraio 2008 n. 34 ha previsto che "Il consiglio di amministrazione, nelle società che ricorrono al capitale di rischio e nelle quali sia prevista la nomina di amministratori ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, adegua lo statuto entro otto mesi da tale data, prevedendo che i diritti amministrativi siano

...rappresentati da strumenti finanziari, non trasferibili e condizionati alla persistenza della perfezione dello Stato o dell'ente pubblico, ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma, del codice civile. Scaduto il predetto termine di otto mesi, perdono efficacia le disposizioni statuarie non conformi alle disposizioni dell'articolo 2449, come sostituito dal comma 1."

Il termine previsto dal suddetto art. 13 comma 2 della Legge 25 febbraio 2008 n. 34 per il recepimento delle modifiche legislative all'interno dello statuto è spirato il 23 novembre 2008.

Pertanto tutte le previsioni dello Statuto di AdF incompatibili con il nuovo testo dell'art. 2449 del Codice Civile sono da considerare prive di efficacia a partire da tale data.

Sottoponiamo, dunque, alla Vostra attenzione alcune proposte di modifica dello Statuto relative, tra l'altro, alle modalità di nomina dei Membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale finalizzate ad adeguare lo Statuto di AdF al nuovo testo dell'art. 2449 del Codice Civile, nonché ad eliminare qualsiasi eccezione al principio generale di nomina degli organi sociali attraverso l'applicazione del meccanismo del voto di lista. In particolare, le modifiche proposte vanno a colmare la lacuna aperta dalla Legge n. 34/2008, sostituendo la nomina diretta di alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale con un'estensione del meccanismo del voto di lista alla nomina dell'intero Consiglio e del Collegio Sindacale (fatta salva la nomina dei due componenti del Collegio rispettivamente da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze prevista ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del Decreto dei Ministri dei Trasporti e della Navigazione n. 521/1997, finché applicabile). Si precisa infine che le proposte di modifica dello Statuto di seguito illustrate non comportano l'esercizio del diritto di recesso.

Proposte di modifica dello Statuto sociale

Organizzazione del presente documento

Allo scopo di semplificare la valutazione delle proposte di modifica dello Statuto sociale, la presente Relazione illustrerà le proposte di modifica attraverso la prospettazione, per ciascuna norma che si propone di modificare, del raffronto fra il testo attualmente in vigore ed il nuovo testo con evidenziazione delle modifiche.

2.2 Le singole proposte

2.2.1 Proposta di modifica dell'articolo 9 dello Statuto sociale

Testo attuale	Testo proposto
Art. 9 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea degli azionisti e composto da quindici o diciassette Consiglieri, nella misura che sarà stabilita in sede di nomina dall'Assemblea.	Art. 9 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea degli azionisti e composto da <u>un numero di Consiglieri variabile da undici a quindici o diciassette tredici</u> Consiglieri, nella misura che sarà stabilita in sede di nomina dall'Assemblea, <u>purché sempre in numero dispari.</u>
Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 1998.	Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero <u>minimo pari quanto meno</u> corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 1998. <u>Qualora un amministratore perda i propri requisiti di indipendenza non cesserà dalla carica, a condizione che ne dia tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e sia comunque mantenuto il numero minimo di amministratori indipendenti prescritto dalla</u>

L'Assemblea chiamata a nominare il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata con avviso da pubblicarsi a norma dell'art. 2366 del codice civile almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Fino a quando il Comune di Firenze, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato (di seguito "Soci Pubblici") deterranno complessivamente una partecipazione azionaria nel capitale sociale della società almeno nella misura prevista dall'art. 4 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997 e dell'Art. 6 che precede, essi avranno facoltà, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, di nominare complessivamente quattro Consiglieri.

In assemblea si procederà alla proclamazione dei quattro amministratori designati dai Soci Pubblici.

I Consiglieri residui, a seconda dei casi undici o tredici, saranno nominati sulla base di liste, secondo le seguenti modalità:

- (i) tre Consiglieri sulla base di liste di tipo "A", nelle quali dovrà essere indicato un numero di candidati da uno a tre; i candidati dovranno essere progressivamente numerati;
- (ii) i restanti, sulla base di liste di tipo "B", nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo, con un massimo di dieci.

Le liste, tanto di tipo "A" che di tipo "B" dovranno essere presentate alla società, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Le liste dovranno recare l'indicazione dell'identità dei soci presentatori e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Senza indugio e comunque almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione la Società metterà a

legge o dallo statuto.

L'Assemblea chiamata a nominare il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata con avviso da pubblicarsi a norma dell'art. 2366 del codice civile almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

~~Fino a quando il Comune di Firenze, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato (di seguito "Soci Pubblici") deterranno complessivamente una partecipazione azionaria nel capitale sociale della società almeno nella misura prevista dall'art. 4 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997 e dell'art. 6 che precede, essi avranno facoltà, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, di nominare complessivamente quattro Consiglieri.~~

~~In assemblea si procederà alla proclamazione dei quattro amministratori designati dai Soci Pubblici.~~

~~I Consiglieri residui, a seconda dei casi undici o tredici, saranno nominati sulla base di liste, secondo le seguenti modalità:~~

- ~~(i) tre Consiglieri sulla base di liste di tipo "A", nelle quali dovrà essere indicato un numero di candidati da uno a tre; i candidati dovranno essere progressivamente numerati;~~
- ~~(ii) i restanti, sulla base di liste di tipo "B", nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo, con un massimo di dieci.~~

I Consiglieri saranno nominati sulla base di liste di tipo "A" e liste di tipo "B". In entrambe, i candidati dovranno essere progressivamente numerati.

Le liste, tanto di tipo "A" che di tipo "B" dovranno essere presentate alla società, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Le liste dovranno recare l'indicazione dell'identità dei soci presentatori e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Senza indugio e comunque almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione, la Società metterà a

disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet le liste dei candidati alla carica presentate dai soci.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura dei soci presentatori, un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti), attesti l'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità e indichi altresì, se del caso, gli eventuali requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dai codici cui la società dichiara di aderire.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare non più di una lista di tipo "A" e non più di una lista di tipo "B". I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista di tipo "A" ed una sola lista di tipo "B".

Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate.

Fino a quando i Soci Pubblici deterranno complessivamente una partecipazione azionaria non inferiore a un quinto del capitale sociale, gli stessi dovranno astenersi dalla presentazione di liste di tipo "B", e dalla relativa votazione; per quel che riguarda le liste di tipo "A", essi potranno invece procedere alla eventuale presentazione e partecipare in ogni caso alla votazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista, per tale intendendo sia la lista di tipo "A" e di tipo "B". L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.

Fermo quanto previsto dal comma 13 che precede, ogni socio ha diritto di votare una sola lista di tipo "A" ed una sola lista di tipo "B", e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.

Dalle liste di cui sopra saranno tratti i consiglieri secondo le seguenti modalità:

a) dalla lista di tipo "A" saranno tratti i tre consiglieri appartenenti alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui tale lista contenga un numero di

disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet le liste dei candidati alla carica presentate dai soci.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura dei soci presentatori, un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti), attesti l'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità e indichi altresì, se del caso, gli eventuali requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dai codici cui la società dichiara di aderire.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare non più di una lista di tipo "A" e non più di una lista di tipo "B". I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista di tipo "A" ed una sola lista di tipo "B".

Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate.

~~Fino a quando i Soci Pubblici deterranno complessivamente una partecipazione azionaria non inferiore a un quinto del capitale sociale, gli stessi dovranno astenersi dalla presentazione di liste di tipo "B", e dalla relativa votazione; per quel che riguarda le liste di tipo "A", essi potranno invece procedere alla eventuale presentazione e partecipare in ogni caso alla votazione.~~

Nessuno può essere candidato in più di una lista, per tale intendendo sia la lista di tipo "A" e di tipo "B". L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.

~~Fermo quanto previsto dal comma 13 che precede, e~~Ogni socio ha diritto di votare una sola lista di tipo "A" ed una sola lista di tipo "B", e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.

Dalle liste di cui sopra saranno tratti i Consiglieri secondo le seguenti modalità:

a) dalla lista di tipo "A" saranno tratti i tre Consiglieri appartenenti alla lista di tipo "A" che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo in cui sono indicati nella stessa lista;

b) i restanti sulla base di liste di tipo "B".

~~Nel caso in cui tale~~ Qualora la lista di tipo "A"

candidati inferiore a tre, il residuo o i residui saranno tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti tra due liste, da ciascuna lista sarà tratto il consigliere che figura al primo posto nell'ordine progressivo ed il terzo consigliere sarà il più anziano di coloro che figurano al secondo posto nell'ordine progressivo. In caso di parità di voti fra tre liste, da ciascuna lista sarà tratto il consigliere che figura al primo posto nell'ordine progressivo. Ove la parità di voti sussista fra un numero di liste superiore a tre, risulteranno eletti i tre consiglieri più anziani che figurano al primo posto nell'ordine progressivo. Per quanto previsto dal successivo art. 11, l'Amministratore Delegato, ove nominato, dovrà essere nominato dal Consiglio fra i Consiglieri nominati sulla base di liste di tipo "A"; b) dalle liste di tipo "B", qualora ottengano voti un numero di liste pari o superiore a due, da quella risultata prima per numero di voti e dalle eventuali liste in qualsiasi modo collegate, anche indirettamente, ai sensi di legge, alla lista di tipo "A" ovvero alla lista di tipo "B" che hanno ottenuto il maggior numero di voti, non potrà comunque essere tratto complessivamente un numero di Consiglieri superiore ai quattro quinti del numero dei Consiglieri da eleggere mediante le liste di tipo "B", e dunque non computando quelli nominati dai Soci Pubblici e quelli nominati mediante le liste di tipo "A", ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Tenendo conto di tali limiti, i voti ottenuti da ciascuna lista di tipo "B" saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via fino al numero di Consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo Consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno

risultata prima per numero di voti contenga un numero di candidati inferiore a tre, il residuo o i residui saranno tratti dalla lista di tipo A risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti tra due liste, da ciascuna lista sarà tratto il consigliere che figura al primo posto nell'ordine progressivo ed il terzo consigliere sarà il più anziano di coloro che figurano al secondo posto nell'ordine progressivo. In caso di parità di voti fra tre liste, da ciascuna lista sarà tratto il consigliere che figura al primo posto nell'ordine progressivo. Ove la parità di voti sussista fra un numero di liste superiore a tre, risulteranno eletti i tre consiglieri più anziani che figurano al primo posto nell'ordine progressivo. ~~Per quanto previsto dal successivo art. 11, l'Amministratore Delegato, ove nominato, dovrà essere nominato dal Consiglio fra i Consiglieri nominati sulla base di liste di tipo "A";~~ Alla elezione dei Consiglieri b) dalle liste di tipo "B" si procede come segue: ~~Qualora ottengano voti un numero di liste di tipo "B" pari o superiore a due, dalla lista di tipo "B" quella risultata prima per numero di voti e dalle eventuali liste di tipo "B" in qualsiasi modo ad essa collegate, anche indirettamente, ai sensi di legge, alla lista di tipo "A" ovvero alla lista di tipo "B" che hanno ottenuto il maggior numero di voti, non potrà comunque essere tratto complessivamente un numero di Consiglieri superiore ai quattro quinti del numero dei Consiglieri da eleggere mediante le liste di tipo "B", e dunque non computando quelli nominati dai Soci Pubblici e quelli nominati mediante le liste di tipo "A", ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.~~

Tenendo conto di tali limiti, i voti ottenuti da ciascuna lista di tipo "B" saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via fino al numero di Consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo nell'ordine dalla stessa rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo Consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno

o più Consiglieri non possa essere effettuata secondo quanto previsto dal presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

o più Consiglieri non possa essere effettuata secondo quanto previsto dal presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

Qualora a seguito della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori indipendenti statutariamente prescritto, l'amministratore non indipendente eletto risultato ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal candidato in possesso dei requisiti di indipendenza non eletto, che abbia riportato il maggior numero di voti appartenente alla medesima lista.

I rapporti fra soci pubblici e privati saranno disciplinati in base alle previsioni dell'Art. 5 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997.

I rapporti fra soci pubblici e privati saranno disciplinati in base alle previsioni dell'Art. 5 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997.

Le proposte di variazione apportate all'art. 9 mirano principalmente a:

- (i) modificare il range del numero dei Consiglieri originariamente previsto in misura pari a 15 o 17 Consiglieri; in particolare si propone di prevedere che il numero minimo di Consiglieri sia pari a 11 Consiglieri e che il numero massimo di Consiglieri sia pari a 13 Consiglieri;
- (ii) eliminare qualsiasi riferimento alla nomina diretta dei Consiglieri da parte dei soci pubblici ex art. 2449 del Codice Civile, estendendo l'applicazione del voto di lista alla nomina di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione;
- (iii) prevedere che dalla lista di tipo "B" che otterrà il maggior numero di voti non potrà essere tratto un numero di Consiglieri superiore alla metà (anziché ai 4/5 originariamente previsti) del numero totale dei Consiglieri da eleggere mediante liste di tipo "B".

2.2.2 Proposta di modifica dell'articolo 10 dello Statuto sociale

Testo attuale	Testo Proposto
Art. 10 - Il Consiglio dura in carica tre anni e i Consiglieri sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si procederà come segue: a) se l'amministratore o gli amministratori cessati erano tra quelli designati dai Soci Pubblici, questi ultimi procederanno alla sostituzione, a tal fine provvedendo alla relativa comunicazione alla società. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina; b) per la sostituzione degli amministratori tratti dalla lista "A" si applicherà quanto previsto dall'art. 2386 codice civile. Per quanto concerne la convocazione dell'assemblea, la presentazione delle candidature, la legittimazione al voto e l'assunzione delle	Art. 10 - Il Consiglio dura in carica tre anni e i Consiglieri sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si procederà come segue: a) se l'amministratore o gli amministratori cessati erano tra quelli designati dai Soci Pubblici, questi ultimi procederanno alla sostituzione, a tal fine provvedendo alla relativa comunicazione alla società. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina; ba) per la sostituzione degli amministratori tratti dalla lista "A" si applicherà quanto previsto dall'art. 2386 codice civile. Per quanto concerne la convocazione dell'assemblea, la presentazione delle candidature, la legittimazione al voto e l'assunzione delle

delibere si applicheranno le norme di cui all'art. 9, secondo comma e ss. del presente Statuto. I soci che rivestono la qualità di enti pubblici potranno presentare liste e partecipare alla votazione con riguardo alla sostituzione degli amministratori cessati tratti dalla lista "A". I Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza di quelli in carica al momento della loro nomina;

c) se l'amministratore o gli amministratori cessati erano stati tratti da una lista "B" contenente anche nominativi di candidati non risultati eletti, la sostituzione viene effettuata mediante la cooptazione da parte del consiglio di amministrazione del candidato o dei candidati originariamente non risultati eletti. Ciascun amministratore venuto meno sarà sostituito con il primo non eletto della lista in cui era stato candidato, seguendo l'ordine progressivo indicato nella lista stessa, sempreché persistano le condizioni di cui all'art. 9, settimo comma, che precede e la disponibilità ad accettare la carica. L'amministratore così nominato resterà in carica fino all'assemblea successiva. Alla prima assemblea i soci, eccetto quelli che rivestono la qualità di enti pubblici, nomineranno, secondo le maggioranze di legge, il sostituto dell'amministratore venuto meno nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista da cui era stato tratto l'amministratore cessato. I consiglieri così nominati, e per i quali persistano le condizioni di cui all'art. 9, settimo comma, che precede e che abbiano accettato la carica, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

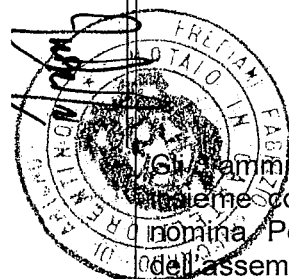


delibere si applicheranno le norme di cui all'art. 9, secondo comma quinto e ss. del presente Statuto. I soci che rivestono la qualità di enti pubblici potranno presentare liste e partecipare alla votazione con riguardo alla sostituzione degli amministratori cessati tratti dalla lista "A". I Consiglieri così nominati scadono insieme ~~aresteranno~~ in carica fino alla scadenza di quelli in carica al momento della loro nomina;

eb) se l'amministratore o gli amministratori cessati erano stati tratti da una lista "B" contenente anche nominativi di candidati non risultati eletti, la sostituzione viene effettuata mediante la cooptazione da parte del consiglio di amministrazione del candidato o dei candidati originariamente non risultati eletti. Ciascun amministratore venuto meno sarà sostituito con il primo non eletto della lista in cui era stato candidato, seguendo l'ordine progressivo indicato nella lista stessa, sempreché persistano le condizioni di cui all'art. 9, settimo quinto comma, che precede e la disponibilità ad accettare la carica. L'amministratore così nominato resterà in carica fino all'assemblea successiva. Alla prima assemblea i soci, ~~eccetto quelli che rivestono la qualità di enti pubblici~~, nomineranno, secondo le maggioranze di legge, il sostituto dell'amministratore venuto meno nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista da cui era stato tratto l'amministratore cessato. I consiglieri così nominati, e per i quali persistano le condizioni di cui all'art. 9, quinto settimo comma, che precede e che abbiano accettato la carica, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Nel caso in cui l'amministratore venuto meno sia un amministratore indipendente e con la sua cessazione venga meno anche il numero di amministratori indipendenti prescritto per legge, si procederà alla sua sostituzione nel seguente modo. Ciascun amministratore cessato sarà sostituito con il primo non eletto della lista in cui era stato candidato che sia in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge, seguendo l'ordine progressivo indicato nella lista stessa, sempreché persistano anche le condizioni di cui all'art. 9, quinto comma, che precede e la disponibilità ad accettare la carica. L'amministratore così nominato resterà in carica fino all'assemblea successiva. Alla prima assemblea i soci nomineranno, secondo le maggioranze di legge, il sostituto dell'amministratore venuto meno nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista da cui

Michela Scaproni



Nel caso in cui per qualunque ragione non fosse possibile procedere come sopra, il Consiglio potrà liberamente procedere alla chiamata per cooptazione e dovrà convocare l'assemblea affinché proceda alla definitiva sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 codice civile.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Per quanto concerne la convocazione dell'assemblea, la presentazione delle candidature, la legittimazione al voto e l'assunzione delle delibere, si applicheranno le norme di cui all'art. 9, secondo comma e ss. del presente Statuto.

era stato tratto l'amministratore cessato, purché in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge. I consiglieri così nominati, e per i quali persistano le condizioni di cui all'art. 9, quinto comma, che precede e che abbiano accettato la carica, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Nel caso in cui, invece, pur venendo meno un Amministratore indipendente, il numero minimo di Amministratori indipendenti prescritto in Statuto sia rispettato, si procederà alla sostituzione secondo la procedura di cui al presente art. 10, secondo comma, lett. a) e b) che precede.

Nel caso in cui per qualunque ragione non fosse possibile procedere come indicato ai comma 2 e 3 che precedono sopra, il Consiglio potrà liberamente procedere alla chiamata per cooptazione e dovrà convocare l'assemblea affinché proceda alla definitiva sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 codice civile. Nel caso in cui l'amministratore cessato sia un amministratore indipendente e venga meno il numero di amministratori indipendenti prescritto dallo Statuto, la chiamata per cooptazione e la successiva definitiva sostituzione dovrà essere effettuata solo con soggetti in possesso dei medesimi requisiti di indipendenza.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Per quanto concerne la convocazione dell'assemblea, la presentazione delle candidature, la legittimazione al voto e l'assunzione delle delibere, si applicheranno le norme di cui all'art. 9, secondo comma e ss. del presente Statuto.

Le proposte di variazione apportate all'art. 10 mirano a disciplinare, in coerenza con le modifiche proposte in tema di elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, i meccanismi di sostituzione dei Consiglieri venuti meno nel corso dell'esercizio.

2.2.3 Proposta di modifica dell'articolo 11 dello Statuto sociale

Testo attuale	Testo proposto
Art. 11 - Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, che sarà convocata senza ritardo dal Consigliere più anziano di età tra i nominati, dovrà nominare il Presidente e potrà nominare, determinando i limiti della delega, un Amministratore Delegato tra i suoi membri.	Art. 11 - Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, che sarà convocata senza ritardo dal Consigliere più anziano di età tra i nominati, dovrà nominare il Presidente e potrà nominare, determinando i limiti della delega, un Amministratore Delegato tra i suoi membri. <u>Fino a quando il Comune di Firenze, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato (di seguito</u>

Il Presidente dovrà essere nominato dal Consiglio fra i Consiglieri eventualmente designati dai soci che rivestono la qualità di enti pubblici.



L'Amministratore Delegato, ove nominato, dovrà essere nominato dal Consiglio fra i Consiglieri nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge.

Il Consiglio potrà provvedere, inoltre, alla nomina di un Vice Presidente e di un segretario (quest'ultimo potrà essere scelto anche al di fuori del Consiglio), e ne determina il compenso.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle proprie attribuzioni anche a uno o più altri Consiglieri, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio di Amministrazione potrà anche costituire, al suo interno, un Comitato Esecutivo al quale potrà delegare parte delle proprie attribuzioni, determinando i limiti di delega.

I compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'Assemblea e restano validi fino a diversa deliberazione. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

Gli organi cui il Consiglio abbia delegato proprie funzioni ai sensi delle disposizioni che precedono, riferiscono al Consiglio di

"Soci Pubblici") deterranno complessivamente una partecipazione azionaria nel capitale sociale della società almeno nella misura prevista dall'art. 4 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997 e dell'articolo 6 che precede. Il Presidente dovrà essere nominato dal Consiglio fra i Consiglieri eventualmente eletti dalla lista di tipo "B" presentata congiuntamente ed esclusivamente designati dai Soci che rivestono la qualità di enti pubblici.

Laddove i Soci Pubblici non presentino congiuntamente ed esclusivamente alcuna lista di tipo "B", ovvero non risulti eletto alcun candidato indicato in tale lista, il Presidente dovrà essere nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Qualora venga meno il Presidente tratto dalla lista di tipo "B" presentata congiuntamente ed esclusivamente dai Soci Pubblici, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituirlo con un altro amministratore tratto dalla medesima lista. Ove non fosse possibile si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

L'Amministratore Delegato, ove nominato, dovrà essere individuato dal Consiglio fra i Consiglieri tratti dalla lista di tipo "A" che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Laddove non fosse presentata alcuna lista di tipo "A" l'Amministratore Delegato, ove nominato, dovrà essere scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Il Consiglio potrà provvedere, inoltre, alla nomina di un Vice Presidente e di un segretario (quest'ultimo potrà essere scelto anche al di fuori del Consiglio), e ne determina il compenso.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle proprie attribuzioni anche a uno o più altri Consiglieri, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio di Amministrazione potrà anche costituire, al suo interno, un Comitato Esecutivo al quale potrà delegare parte delle proprie attribuzioni, determinando i limiti di delega.

I compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'Assemblea e restano validi fino a diversa deliberazione. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

Gli organi cui il Consiglio abbia delegato proprie funzioni ai sensi delle disposizioni che precedono, riferiscono al Consiglio di


Amministrazione ed al Collegio Sindacale almeno ogni 90 giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Ogni amministratore può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Amministrazione ed al Collegio Sindacale almeno ogni 90 giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Ogni amministratore può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Le proposte di variazione apportate all'art. 11 mirano a disciplinare, in coerenza con le modifiche proposte in tema di elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, la nomina del Presidente e dell'Amministratore Delegato.

2.2.4 Proposta di modifica dell'articolo 17 dello Statuto sociale

Testo attuale

Art. 17 - Il Collegio dei Sindaci è composto di cinque membri effettivi e due supplenti.

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, se ancora applicabile, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, un sindaco effettivo. Il sindaco nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze assume, a norma del decreto citato, la funzione di Presidente del Collegio.


~~Fino a quando il Comune di Firenze, il Comune di Prato, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato deterranno complessivamente una partecipazione azionaria nel capitale sociale della società almeno nella misura stabilita dall'art. 4 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997 e dell'art. 6 che precede, essi avranno facoltà, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, di nominare, di comune accordo tra loro, un sindaco effettivo e un sindaco supplente.~~

Due sindaci effettivi e due supplenti saranno nominati mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo, distinguendo tra candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco supplente.

A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata con avviso da pubblicarsi a norma dell'art. 2366 del codice civile almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Testo proposto

Art. 17 - Il Collegio dei Sindaci è composto di cinque membri effettivi e due supplenti.

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, se ancora applicabile, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, un sindaco effettivo. Il sindaco nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze assume, a norma del decreto citato, la funzione di Presidente del Collegio.

~~Fino a quando il Comune di Firenze, il Comune di Prato, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato deterranno complessivamente una partecipazione azionaria nel capitale sociale della società almeno nella misura stabilita dall'art. 4 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997 e dell'art. 6 che precede, essi avranno facoltà, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, di nominare, di comune accordo tra loro, un sindaco effettivo e un sindaco supplente.~~

Due sindaci effettivi e due supplenti saranno nominati mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo, distinguendo tra candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco supplente.

A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata con avviso da pubblicarsi a norma dell'art. 2366 del codice civile almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le liste potranno essere presentate, mediante comunicazione in forma scritta alla società, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima adunanza, da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. Senza indugio e comunque almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale, la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet le liste dei candidati alla carica presentate dai soci.

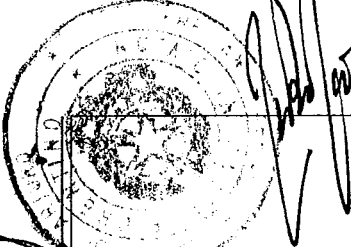
Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, informazioni relative all'identità dei soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta ed una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione), un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti), attesti l'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità a norma di legge o di regolamento e dichiarare l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società. Alle liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa dovrà inoltre unirsi una attestazione in merito all'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina.

Le liste potranno essere presentate, mediante comunicazione in forma scritta alla società, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima adunanza, da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. Senza indugio e comunque almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale, la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet le liste dei candidati alla carica presentate dai soci.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, informazioni relative all'identità dei soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta ed una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione), un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti), attesti l'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità a norma di legge o di regolamento e dichiarare l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla società. Alle liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa dovrà inoltre unirsi una attestazione in merito all'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna lista, almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto all'albo dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Tutti i candidati non iscritti in tale registro debbono comunque essere in


Ministri
Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste che, ai sensi di legge, risultino collegate tra loro, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia di partecipazione al capitale per la presentazione delle liste è ridotta della metà.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato, così come i soci appartenenti al medesimo gruppo, possono presentare e votare una sola lista. Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate.

Fino a quando i soci che rivestono la qualità di enti pubblici di cui al secondo comma del presente articolo deterranno complessivamente una partecipazione azionaria non inferiore ad un quinto del capitale sociale, gli stessi dovranno astenersi dalla presentazione di liste e dalla relativa votazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.

Nel caso di più liste, all'elezione dei sindaci si procede come segue:

(a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa un sindaco effettivo e un sindaco supplente;

(b) dalla seconda lista classificata in base ai voti espressi dagli azionisti e che non sia collegata, secondo la vigente disciplina, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, saranno tratti un sindaco effettivo ed un sindaco supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa.

La carica di Presidente del Collegio sindacale spetta al sindaco tratto dalla lista di cui alla lettera b) del comma che precede, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 11, comma 3, del

possesso dei requisiti di legge. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero di membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste che, ai sensi di legge, risultino collegate tra loro, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia di partecipazione al capitale per la presentazione delle liste è ridotta della metà.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato, così come i soci appartenenti al medesimo gruppo, possono presentare e votare una sola lista. Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate.

~~Fino a quando i soci che rivestono la qualità di enti pubblici di cui al secondo comma del presente articolo deterranno complessivamente una partecipazione azionaria non inferiore ad un quinto del capitale sociale, gli stessi dovranno astenersi dalla presentazione di liste e dalla relativa votazione.~~

Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.

Nel caso di più liste, all'elezione dei sindaci si procede come segue:

(a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa ~~due~~ un sindaco effettivo e un sindaco supplente;

(b) dalla seconda lista classificata in base ai voti espressi dagli azionisti e che non sia collegata, secondo la vigente disciplina, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, saranno tratti un sindaco effettivo ed un sindaco supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa.

Nel caso in cui venga presentata e/o votata una sola lista, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno tratti tutti da tale lista.

~~La carica di Presidente del Collegio sindacale spetta al sindaco tratto dalla lista di cui alla lettera b) del comma che precede, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 11, comma 3, del~~

Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, ove applicabile.

In caso di parità di voti tra le liste, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea degli azionisti al fine di ottenere un risultato inequivocabile. In mancanza, prevarrà la lista presentata da soci in possesso, al momento della presentazione delle liste, del maggior numero di azioni.

Nei casi in cui i soci che rivestono la qualità di Enti Pubblici a cui è attribuita la facoltà di nominare, di comune accordo tra loro, un sindaco effettivo e un sindaco supplente, non vi provvedano, ovvero, in generale, nell'ipotesi in cui non si possa procedere alle nomine quali disciplinate dal presente articolo, tali nomine verranno effettuate dall'Assemblea degli azionisti secondo le disposizioni di legge in materia.

In caso di sostituzione di un sindaco dimissionario o decaduto, subentra il sindaco effettivo non eletto appartenente alla medesima lista di quello dimissionario o decaduto.

Tuttavia, nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più sindaci di nomina da parte dei soci che rivestono la qualità di ente pubblico, gli enti pubblici provvederanno a nominare in loro sostituzione altri sindaci che resteranno in carica fino alla scadenza del triennio in corso. Quando l'assemblea sia chiamata ai sensi dell'art. 2401, comma 1, del Codice Civile, alla nomina o alla sostituzione di uno dei sindaci eletti in forza della lettera b) del precedente quattordicesimo comma, non verranno computati i voti eventualmente espressi dai Soci Pubblici né dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

~~Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, ove applicabile.~~

In ogni caso di parità di voti tra le liste, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea degli azionisti al fine di ottenere un risultato inequivocabile. In mancanza, prevarrà la lista presentata da soci in possesso, al momento della presentazione delle liste, del maggior numero di azioni.

~~Nei casi in cui i soci che rivestono la qualità di Enti Pubblici a cui è attribuita la facoltà di nominare, di comune accordo tra loro, un sindaco effettivo e un sindaco supplente, non vi provvedano, ovvero, in generale, nell'ipotesi in cui non si possa procedere alle nomine quali disciplinate dal presente articolo, tali nomine verranno effettuate dall'Assemblea degli azionisti secondo le disposizioni di legge in materia.~~

Laddove non fosse possibile, per qualunque ragione, procedere alla nomina del Presidente del Collegio sindacale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, provvederà l'Assemblea nel rispetto delle disposizioni di legge.

In caso di sostituzione di un sindaco dimissionario o decaduto, subentra il sindaco effettivo supplente non eletto appartenente alla medesima lista di quello dimissionario o decaduto. Il Sindaco così nominato resterà in carica fino alla scadenza del triennio in corso. La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei votanti nell'ambito della stessa lista del Sindaco venuto meno e, comunque, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze. ~~Tuttavia, nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più sindaci di nomina da parte dei soci che rivestono la qualità di ente pubblico, gli enti pubblici provvederanno a nominare in loro sostituzione altri sindaci che resteranno in carica fino alla scadenza del triennio in corso. Quando l'assemblea sia chiamata ai sensi dell'art. 2401, comma 1, del Codice Civile, alla nomina o alla sostituzione di uno dei sindaci eletti in forza della lettera b) del precedente quattordicesimo comma, non verranno computati i voti eventualmente espressi dai Soci Pubblici né dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.~~



I membri del Collegio restano in carica per tre esercizi.

Salvo ogni diversa ed ulteriore disposizione anche regolamentare pro tempore vigente, in tutti i casi sopra previsti non potrà essere nominato sindaco chi rivesta già tale carica in tre o più società le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o non sia in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del D.M. 30.3.2000 n. 162, le materie ed i settori strettamente attinenti a quello di atti-vità dell'impresa sociale sono i seguenti: diritto della navigazione aerea, diritto commerciale, diritto dell'ambiente, economia e/o organizzazione aziendale, scienza delle costruzioni, project finance, marketing, controllo di gestione, sicurezza e prevenzione infortuni, trasporto aereo, telecomunicazioni, assistenza di volo, ristorazione, viaggi e turismo.

I membri del Collegio restano in carica per tre esercizi.

Salvo ogni diversa ed ulteriore disposizione anche regolamentare pro tempore vigente, in tutti i casi sopra previsti non potrà essere nominato sindaco chi rivesta già tale carica in tre o più società le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o non sia in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

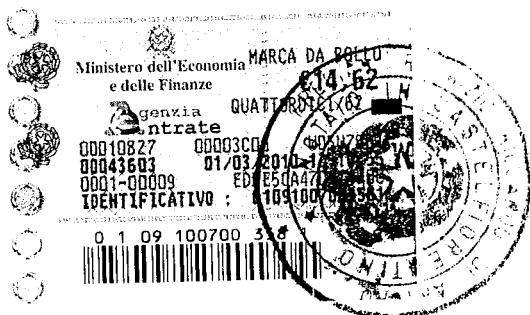
Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del D.M. 30.3.2000 n. 162, le materie ed i settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa sociale sono i seguenti: diritto della navigazione aerea, diritto commerciale, diritto dell'ambiente, economia e/o organizzazione aziendale, scienza delle costruzioni, project finance, marketing, controllo di gestione, sicurezza e prevenzione infortuni, trasporto aereo, telecomunicazioni, assistenza di volo, ristorazione, viaggi e turismo.

Le proposte di variazione apportate all'art. 17, in coerenza con le modifiche proposte in tema di elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, mirano a eliminare qualsiasi riferimento alla nomina diretta da parte dei soci pubblici di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco supplente, estendendo l'applicazione del voto di lista alla nomina di tutti i componenti l'intero Collegio Sindacale (fatta salva la nomina dei due componenti il Collegio rispettivamente da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze prevista ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del Decreto del Ministri dei Trasporti e della Navigazione n. 521/1997, finché applicabile).

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Michele Legnaioli

Michele Legnaioli

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Michele Legnaioli



Elenco Interventuti

(Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

ALLEGATO "B"

Repertorio N. 30.272

Raccolta N. 15.559
Ordinaria Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente			
1	VIERI ANDREA				0	0
1	D BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA				442.065	442.065
				Totale azioni	442.065	442.065
					4,892940%	4,892940%
2	PAPALE PIETRO PAOLO				0	0
1	D AEROPORTI HOLDING SRL				3.017.764	3.017.764
				Totale azioni	3.017.764	3.017.764
					33,401732%	33,401732%
3	BORRI SILVIA				0	0
1	D CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO				369.168	369.168
				Totale azioni	369.168	369.168
					4,086088%	4,086088%
4	CARADONNA GIANFRANCO MARIA				1	1
					0,000011%	0,000011%
5	TURCHI CECILIA				0	0
1	D CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE				1.303.672	1.303.672
				Totale azioni	1.303.672	1.303.672
					14,429526%	14,429526%
6	PANERAI SAVERIO				2.481	2.481
1	R SO.G.IM. SPA				1.096.064	1.096.064
				Totale azioni	1.098.545	1.098.545
					12,159104%	12,159104%
7	GREMIGNI MICHELE				0	0
1	R ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE				1.581.082	1.581.082
				Totale azioni	1.581.082	1.581.082
					17,500002%	17,500002%
8	PALLANTI PAOLO				0	0
1	D FONDIARIA SAI SPA				185.500	185.500
				Totale azioni	185.500	185.500
					2,053183%	2,053183%
9	CAVINI BRUNO				0	0
1	D COMUNE DI FIRENZE				197.353	197.353
				Totale azioni	197.353	197.353
					2,184376%	2,184376%
				Totale azioni in proprio	2.482	2.482
				Totale azioni in delega	5.515.522	5.515.522
				Totale azioni in rappresentanza legale	2.677.146	2.677.146
				TOTALE AZIONI	8.195.150	8.195.150
					90,706962%	90,706962%
				Totale azionisti in proprio	2	2
				Totale azionisti in delega	6	6
				Totale azionisti in rappresentanza legale	2	2
				TOTALE AZIONISTI	10	10
				TOTALE PERSONE INTERVENUTE		9

Legenda:

D: Delegante

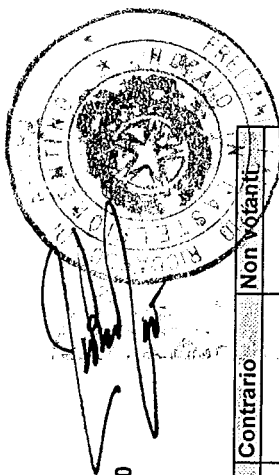
R: Rappresentato legalmente



AEROPORTO DI FIRENZE SPA - ASSEMBLEA ORDINARIA

PRIMA VOTAZIONE: Votazione Consiglieri "Lista B"

23/02/2010



N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Gr.	Voti	Favorevole	Contrario	Non votanti
1	442.065	VIERI ANDREA	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA		0			
1					442.065	X		
2	3.017.764	PAPALE PIETRO PAOLO	AEROPORTI HOLDING SRL		0			
1					3.017.764	X		
3	369.168	BORRI SILVIA	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO		0			
1					369.168			X
4	1	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			1	X		
5	1.303.672	TURCHI CECILIA	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE		0			
1					1.303.672			X
6	1.098.545	PANERAI SAVERIO	SO.G.IM. SPA		2.481	X		
1					1.096.064	X		
7	1.581.082	GREMIGNI MICHELE	ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE		0			
1					1.581.082	X		
8	185.500	PALLANTI PAOLO	FONDIARIA SAI SPA		0			
1					185.500	X		
9	197.353	CAVINI BRUNO	COMUNE DI FIRENZE		0			
1					197.353			X
					8.195.150	6.324.957	0	1.870.193
					0			
Tot. Non Votanti					100,000000%	77,579274%	0,000000%	22,420726%
% su Tot. Azioni					90,706962%	70,006972%	0,000000%	20,699999%
% su Cap. Soc.								

Milazzo

Fabrizio



AEROPORTO DI FIRENZE SPA - ASSEMBLEA ORDINARIA

23/02/2010

SECONDA VOTAZIONE: Votazione "Terzo Consigliere CdA"

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Gr.	Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	442.065	VIERI ANDREA	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	0	442.065	X		
2	3.017.764	PAPALE PIETRO PAOLO	AEROPORTI HOLDING SRL	0	3.017.764	X		
3	369.168	BORRI SILVIA	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO	0	369.168	X		
4	1	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		1		X		
5	1.303.672	TURCHI CECILIA	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE	0	1.303.672	X		
6	1.098.545	PANERAI SAVERIO	SO G.IM. SPA	2.481	1.096.064	X		
7	1.581.082	GREMIGNI MICHELE	ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	0	1.581.082	X		
8	185.500	PALLANTI PAOLO	FONDIARIA SAI SPA	0	185.500	X		
9	197.353	CAVINI BRUNO	COMUNE DI FIRENZE	0	197.353	X		
1				8.195.150	8.195.150			0

Tot. Non Votanti
% su Tot. Azioni
% su Cap. Soc.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



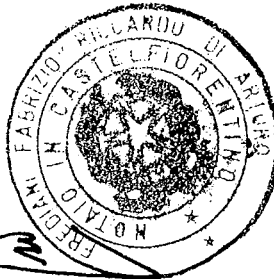
AEROPORTO DI FIRENZE SPA - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

23/02/2010

PRIMA VOTAZIONE: Votazione astensione dalla lettura della relazione

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Gr. Voti	Favorevole	Contrario	Assenuto
1	442.065	VIERI ANDREA	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	0			
1				442.065	x		
2	3.017.764	PAPALE PIETRO PAOLO	AEROPORTI HOLDING SRL	0			
1				3.017.764	x		
3	369.168	BORRI SILVIA	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO	0			
1				369.168	x		
4	1	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		1	x		
5	1.303.672	TURCHI CECILIA	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE	0			
1				1.303.672	x		
6	1.098.545	PANERAI SAVERIO	SO G.IM. SPA	2.481	x		
1				1.096.064	x		
7	1.581.082	GREMIGNI MICHELE	ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	0			
1				1.581.082	x		
8	185.500	PALLANTI PAOLO	FONDIARIA SAI SPA	0			
1				185.500	x		
9	197.353	CAVINI BRUNO	COMUNE DI FIRENZE	0			
1				197.353	x		
				85195150	85195150	0	0
				100,00000000%	100,00000000%	0,00000000%	0,00000000%
				90,7069622%	90,7069622%	0,00000000%	0,00000000%

Tot. Non Votanti
% su Tot. Azioni
% su Cap. Soc.



Handwritten signature: Michele Tespardi

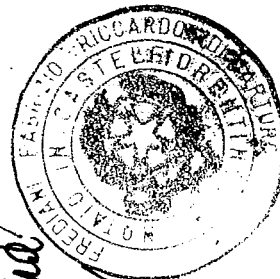
AEROPORTO DI FIRENZE SPA - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

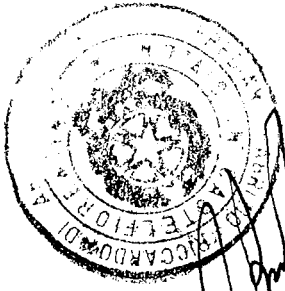
23/02/2010

SECONDA VOTAZIONE: Modifiche dello Statuto

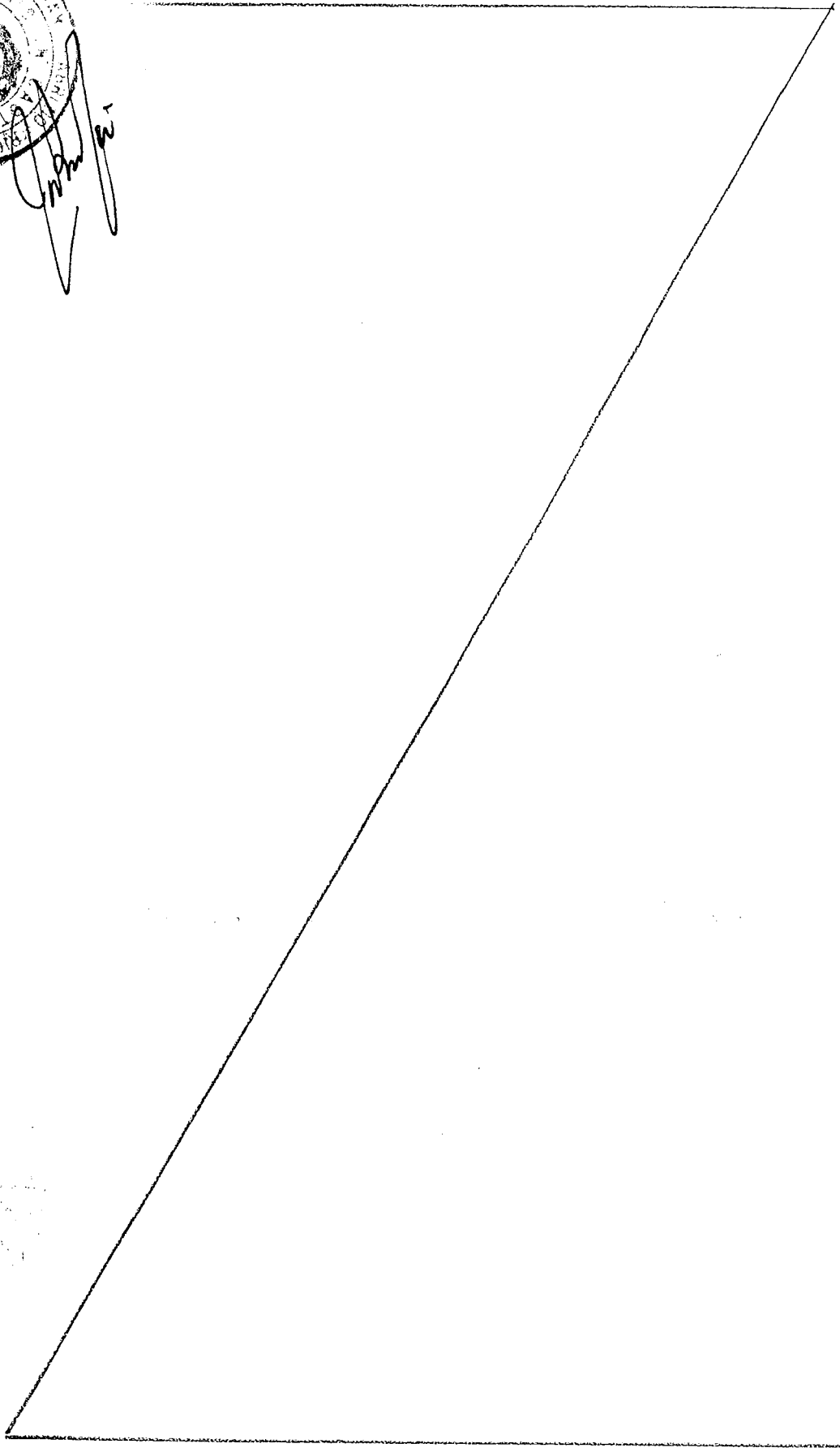
N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Gr.	Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	442.065	VIERI ANDREA	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA		0			
2	3.017.764	PAPALE PIETRO PAOLO	AEROPORTI HOLDING SRL		0			
3	369.168	BORRI SILVIA	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO		369.168	X		
4	1.303.672	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			1	X		
5	1.303.672	TURCHI CECILIA	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE		0			
6	1.098.545	PANERAI SAVERIO	SO.G.IM. SPA		1.303.672	X		
7	1.581.082	GREMIGNI MICHELE	ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE		2.481	X		
8	185.500	PALLANTI PAOLO	FONDIARIA SAI SPA		1.096.064	X		
9	197.353	CAVINI BRUNO	COMUNE DI FIRENZE		1.581.082	X		
10					185.500	X		
11					197.353	X		
Tot. Non Votanti					8.195.150	8.195.150	0	0
% su Tot. Azioni					100,00000000%	100,00000000%	0,00000000%	0,00000000%
% su Cap. Soc.					90,706962%	90,706962%	0,00000000%	0,00000000%

Handwritten signature: Riccardo Di Biase





[Handwritten signature]



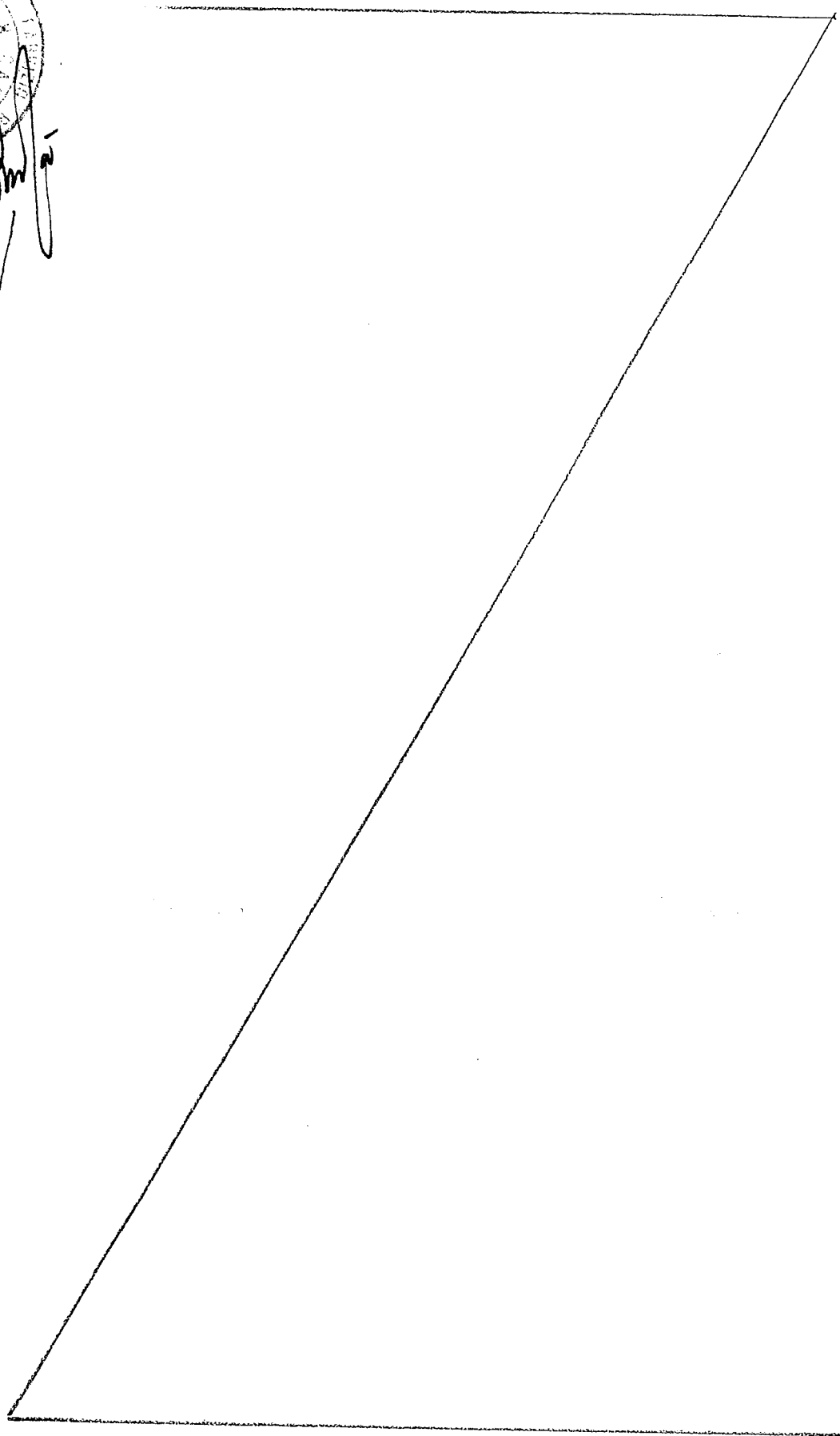
ALLEGATO ^{"C"}
Repertorio N. 30.272
Raccolta N. 15.559

**ELENCO DEGLI AMMINISTRATORI
ELETTI DALL'ASSEMBLEA**

- **GORDINI Renato**, nato a San Piero a Sieve li 11 gennaio 1947, residente a Firenze, Via del Palazzo Bruciato n. 21/1, (ncf: GRD RNT 47A11 I085N)
- **GIUSTINIANI Paolo**, nato a Firenze li 31 gennaio 1951, residente a Fiesole, Via del Salviatino n. 11, (ncf: GST PLA 51A31 D612E)
- **FALCHETTI Angelo**, nato a Senigallia li 14 settembre 1967, residente a Firenze, Via Ginori n. 40, (ncf: FLC NGL 67P14 I608P)

Michela Leporetti





Allegato "D" al Repertorio n. 30.272-----Raccolta n. 15.559

-----S T A T U T O-----

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA-----

Art. 1 - È costituita una società per azioni con la seguente denominazione: "Aeroporto di Firenze S.p.A.". In breve "AdF S.p.A.".-----

Art. 2 - La società ha per oggetto principale la gestione dell'aeroporto di Firenze - Peretola Amerigo Vespucci.-----

Rientrano nel suddetto oggetto la progettazione (fatta eccezione per le attività di progettazione riservate), lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, la promozione e la gestione (compresa quella delle attività promozionali e pubblicitarie), la manutenzione, la messa in sicurezza e l'uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio delle attività aeroportuali, ivi comprese le attività connesse e collegate, senza carattere di prevalenza.-----

È compresa nell'oggetto sociale in genere qualsiasi attività commerciale che si possa svolgere in ambiti aeroportuali o che possa promuovere lo sviluppo del traffico aereo, del turismo e del commercio e, conseguentemente qualsiasi operazione, anche commerciale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare, che abbia attinenza anche indiretta con l'oggetto sociale che sia ritenuta utile al raggiungimento dei fini sociali.-----

In particolare, la società potrà svolgere anche servizi di assistenza a terra, di controllo della sicurezza, di emissione di biglietti aerei e lettere di trasporto aereo, nonché la vendita di servizi accessori al trasporto aereo quali, a titolo esemplificativo, servizi alberghieri, servizi di autonoleggio, gestire agenzie di viaggio e svolgere l'attività di spedizioniere, servizi di trasporto dei passeggeri e degli equipaggi da e per l'aeroporto, servizi di provveditoria di bordo e di catering, servizi di gestione di parcheggi, servizi di custodia bagagli e depositi in genere, servizi di giardinaggio, servizi di manutenzioni civili ed impiantistiche, servizi di pulizie anche a favore di terzi. Potrà inoltre prestare consulenza in ambiti aeroportuali anche a favore di terzi con esclusione, comunque, dell'attività professionale riservata.-----

La società opererà in piena autonomia dagli stessi soci e con la massima imparzialità e trasparenza, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali.--

Art. 3 - La durata della società viene stabilita fino al 31 Dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci, osservate le norme del presente statuto e delle leggi vigenti.-----

Art. 4 - La società ha sede in Firenze.-----

La società potrà istituire e sopprimere sedi secondarie in Italia e all'estero.----

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, AZIONI-----

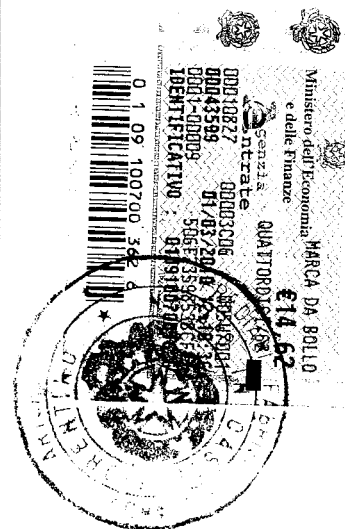
Art. 5 - Il capitale della società è stabilito in Euro 9.034.753 (novemilionitrentaquattromilasettecentocinquante) diviso in numero 9.034.753 (novemilionitrentaquattromilasettecentocinquante) azioni ordinarie del valore di Euro 1 (uno) ciascuna, aventi tutte pari diritti.-----

Le azioni sono nominative e indivisibili, e ogni azione dà diritto ad un voto.---

Art. 6 - La partecipazione detenuta complessivamente dai soci che rivestono la qualità di ente pubblico non potrà essere inferiore ad un quinto del capitale sociale.-----

L'ingresso di nuovi Enti locali nella società avverrà mediante un corrispondente aumento di capitale sociale.-----

Nel caso di cessione e/o trasferimento a privati di quote di maggioranza, si applicherà quanto previsto dall'art. 2 del Decreto del Ministro dei Trasporti e



della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997.-----

Fatta eccezione per le ordinarie operazioni di compravendita sul mercato, la costituzione di diritti reali sulle azioni ovvero qualsiasi atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza del soggetto che la detiene potranno essere effettuati solo previa acquisizione del preventivo motivato gradimento dell'ente o degli enti pubblici partecipanti (soci). Nel caso di pluralità degli enti, è sufficiente il gradimento, di quelli che detengono la maggioranza del capitale pubblico.-----

Sulla richiesta di gradimento, presentata dall'azionista privato di maggioranza per il tramite degli amministratori mediante invio agli stessi di raccomandata con avviso di ricevimento, ciascun ente si pronuncia motivatamente entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, in mancanza di deliberazione contraria o di giustificata richiesta di informazioni aggiuntive, si intende dato l'assenso. Le motivazioni del contrario avviso dovranno in ogni caso riferirsi a circostanze oggettive relative alle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti interessati.-----

Nel caso di quotazione sul mercato si riserverà all'azionariato diffuso almeno una quota minima pari a quella prevista dalla normativa vigente a quella data.

TITOLO III - ASSEMBLEA-----

Art. 7 - L'assemblea è costituita dagli azionisti.-----

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci.-----

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.-----

L'assemblea ordinaria, che dovrà essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni da detta chiusura, nel caso in cui particolari esigenze connesse alla struttura e all'oggetto della società lo richiedessero, secondo quanto dovrà essere segnalato e illustrato dagli amministratori nella relazione sulla gestione:-----

a) approva il bilancio annuale;-----

b) nomina gli amministratori, i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale in conformità a quanto previsto dalla legge e dallo statuto;-----

c) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;-----

d) delibera sugli altri oggetti rimessi alla sua competenza dalla legge;-----

e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.-----

L'assemblea straordinaria delibera su tutte le materie ad essa riservate per legge.-----

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea viene convocata dagli amministratori, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia, con avviso contenente il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere indicata la data della eventuale seconda convocazione e, in caso di assemblea straordinaria, della terza convocazione. -----

Tale avviso dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica nei termini previsti dalla normativa vigente.-----

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi

proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito di tale richiesta, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.-----

Art. 8 - Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto gli intestatari delle azioni iscritti nel libro dei soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti. -----

La rappresentanza in assemblea avverrà secondo le modalità stabilite dalla legge.-----

Per la validità della costituzione delle assemblee e delle relative deliberazioni, nonché per le modalità di votazione, si osservano le disposizioni di legge.-----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in difetto, dal Consigliere più anziano di età.-----

L'assemblea provvede alla nomina del Segretario dell'assemblea medesima.--

TITOLO IV - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

Art. 9 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'assemblea degli azionisti e composto da un numero di Consiglieri variabile da undici a tredici, nella misura che sarà stabilita in sede di nomina dall'assemblea, purché sempre in numero dispari.-----

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero pari quanto meno al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 1998. Qualora un amministratore perda i propri requisiti di indipendenza non cesserà dalla carica, a condizione che ne dia tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e sia comunque mantenuto il numero minimo di amministratori indipendenti prescritto dalla legge o dallo statuto.-----

L'assemblea chiamata a nominare il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata con avviso da pubblicarsi a norma dell'articolo 2366 del Codice Civile almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.-----

I Consiglieri saranno nominati sulla base di liste di tipo "A" e liste di tipo "B". In entrambe, i candidati dovranno essere progressivamente numerati.-----

Le liste, tanto di tipo "A" che di tipo "B" dovranno essere presentate alla società, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.-

Le liste dovranno recare l'indicazione dell'identità dei soci presentatori e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.-----

Senza indugio e comunque almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet le liste dei candidati alla carica presentate dai soci.-----

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura dei soci presentatori, un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e pro-



fessionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti), attesti l'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità e indichi altresì, se del caso, gli eventuali requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dai codici cui la società dichiara di aderire.-----

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare non più di una lista di tipo "A" e non più di una lista di tipo "B". I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista di tipo "A" ed una sola lista di tipo "B".-----

Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate.-----

Nessuno può essere candidato in più di una lista, per tale intendendo sia la lista di tipo "A" e di tipo "B". L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.-----

Ogni socio ha diritto di votare una sola lista di tipo "A" ed una sola lista di tipo "B", e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.-----

Dalle liste di cui sopra saranno tratti i Consiglieri secondo le seguenti modalità:-----

a) dalla lista di tipo "A" saranno tratti i tre Consiglieri appartenenti alla lista di tipo "A" che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo in cui sono indicati nella stessa lista;-----

b) i restanti sulla base di liste di tipo "B".-----

Qualora la lista di tipo "A" risultata prima per numero di voti contenga un numero di candidati inferiore a tre, il residuo o i residui saranno tratti dalla lista di tipo "A" risultata seconda per numero di voti.-----

In caso di parità di voti tra due liste, da ciascuna lista sarà tratto il consigliere che figura al primo posto nell'ordine progressivo ed il terzo consigliere sarà il più anziano di coloro che figurano al secondo posto nell'ordine progressivo. In caso di parità di voti fra tre liste, da ciascuna lista sarà tratto il consigliere che figura al primo posto nell'ordine progressivo. Ove la parità di voti sussista fra un numero di liste superiore a tre, risulteranno eletti i tre consiglieri più anziani che figurano al primo posto nell'ordine progressivo. Alla elezione dei Consiglieri delle liste di tipo "B" si procede come segue. Qualora ottengano voti un numero di liste di tipo "B" pari o superiore a due, dalla lista di tipo "B" risultata prima per numero di voti e dalle eventuali liste di tipo "B" in qualsiasi modo ad essa collegate, anche indirettamente, ai sensi di legge, non potrà comunque essere tratto complessivamente un numero di Consiglieri superiore a metà del numero dei Consiglieri da eleggere mediante le liste di tipo "B", ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.-----

Tenendo conto di tali limiti, i voti ottenuti da ciascuna lista di tipo "B" saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via fino al numero di Consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo Consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ot-

tenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.-- Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Consiglieri non possa essere effettuata secondo quanto previsto dal presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.-----

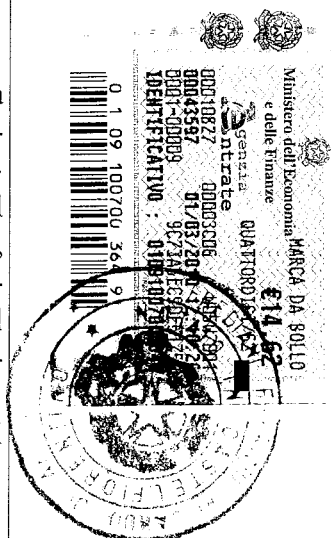
Qualora a seguito della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori indipendenti statutariamente prescritto, l'amministratore non indipendente eletto risultato ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal candidato in possesso dei requisiti di indipendenza non eletto, che abbia riportato il maggior numero di voti appartenente alla medesima lista.-----

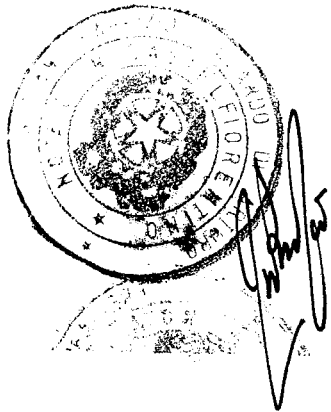
I rapporti fra soci pubblici e privati saranno disciplinati in base alle previsioni dell'art. 5 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997.-----

Art. 10 - Il Consiglio dura in carica tre anni e i Consiglieri sono rieleggibili.--- Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si procederà come segue:-----

a) per la sostituzione degli amministratori tratti dalla lista "A" si applicherà quanto previsto dall'articolo 2386 del Codice Civile. Per quanto concerne la convocazione dell'assemblea, la presentazione delle candidature, la legittimazione al voto e l'assunzione delle delibere si applicheranno le norme di cui all'articolo 9, comma quinto e seguenti del presente Statuto. I Consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica al momento della loro nomina;---- b) se l'amministratore o gli amministratori cessati erano stati tratti da una lista "B" contenente anche nominativi di candidati non risultati eletti, la sostituzione viene effettuata mediante la cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione del candidato o dei candidati originariamente non risultati eletti. Ciascun amministratore venuto meno sarà sostituito con il primo non eletto della lista in cui era stato candidato, seguendo l'ordine progressivo indicato nella lista stessa, sempreché persistano le condizioni di cui all'articolo 9, quinto comma, che precede e la disponibilità ad accettare la carica. L'amministratore così nominato resterà in carica fino all'assemblea successiva. Alla prima assemblea i soci nomineranno, secondo le maggioranze di legge, il sostituto dell'amministratore venuto meno nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista da cui era stato tratto l'amministratore cessato. I consiglieri così nominati, e per i quali persistano le condizioni di cui all'articolo 9, quinto comma, che precede e che abbiano accettato la carica, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.-----

Nel caso in cui l'amministratore venuto meno sia un amministratore indipendente e con la sua cessazione venga meno anche il numero di amministratori indipendenti prescritto per legge, si procederà alla sua sostituzione nel seguente modo. Ciascun amministratore cessato sarà sostituito con il primo non eletto della lista in cui era stato candidato che sia in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge, seguendo l'ordine progressivo indicato nella lista stessa, sempreché persistano anche le condizioni di cui all'articolo 9, quinto comma, che precede e la disponibilità ad accettare la carica. L'amministratore così nominato resterà in carica fino all'assemblea successiva. Alla prima assemblea i soci nomineranno, secondo le maggioranze di legge, il sostituto dell'amministratore venuto meno nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista da cui era stato tratto l'amministratore cessato, purché in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge. I consiglieri così





nominati, e per i quali persistano le condizioni di cui all'articolo 9, quinto comma, che precede e che abbiano accettato la carica, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Nel caso in cui, invece, pur venendo meno un Amministratore indipendente, il numero minimo di Amministratori indipendenti prescritto in Statuto sia rispettato, si procederà alla sostituzione secondo la procedura di cui al presente articolo 10, secondo comma, lett. a) e b) che precede.-----

Nel caso in cui per qualunque ragione non fosse possibile procedere come indicato ai commi 2 e 3 che precedono, il Consiglio potrà liberamente procedere alla chiamata per cooptazione e dovrà convocare l'assemblea affinché proceda alla definitiva sostituzione, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile. Nel caso in cui l'amministratore cessato sia un amministratore indipendente e venga meno il numero di amministratori indipendenti prescritto dallo Statuto, la chiamata per cooptazione e la successiva definitiva sostituzione dovrà essere effettuata solo con soggetti in possesso dei medesimi requisiti di indipendenza.-----

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Per quanto concerne la convocazione dell'assemblea, la presentazione delle candidature, la legittimazione al voto e l'assunzione delle delibere, si applicheranno le norme di cui all'articolo 9, secondo comma e successivi, del presente Statuto.-----

Art. 11 - Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, che sarà convocata senza ritardo dal Consigliere più anziano di età tra i nominati, dovrà nominare il Presidente e potrà nominare, determinando i limiti della delega, un Amministratore Delegato tra i suoi membri.-----

Fino a quando il Comune di Firenze, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato (di seguito "Soci Pubblici") deterranno complessivamente una partecipazione azionaria nel capitale sociale della società almeno nella misura prevista dall'art. 4 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997 e dell'articolo 6 che precede, il Presidente dovrà essere nominato dal Consiglio fra i Consiglieri eventualmente eletti dalla lista di tipo "B" presentata congiuntamente ed esclusivamente dai Soci Pubblici.-----

Laddove i Soci Pubblici non presentino congiuntamente ed esclusivamente alcuna lista di tipo "B", ovvero non risulti eletto alcun candidato indicato in tale lista, il Presidente dovrà essere nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.-----

Qualora venga meno il Presidente tratto dalla lista di tipo "B" presentata congiuntamente ed esclusivamente dai Soci Pubblici, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituirlo con un altro amministratore tratto dalla medesima lista. Ove non fosse possibile si applicheranno le disposizioni di legge in materia.-----

L'Amministratore Delegato, ove nominato, dovrà essere individuato dal Consiglio fra i Consiglieri tratti dalla lista di tipo "A" che ha ottenuto il maggior numero di voti.-----

Laddove non fosse presentata alcuna lista di tipo "A" l'Amministratore Delegato, ove nominato, dovrà essere scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.-----

Il Consiglio potrà provvedere, inoltre, alla nomina di un Vice Presidente e di

un segretario (quest'ultimo potrà essere scelto anche al di fuori del Consiglio), e ne determina il compenso.-----

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle proprie attribuzioni anche a uno o più altri Consiglieri, determinando i limiti della delega.-----

Il Consiglio di Amministrazione potrà anche costituire, al suo interno, un Comitato Esecutivo al quale potrà delegare parte delle proprie attribuzioni, determinando i limiti di delega.-----

I compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'Assemblea e restano validi fino a diversa deliberazione. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.-----

Gli organi cui il Consiglio abbia delegato proprie funzioni ai sensi delle disposizioni che precedono, riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale almeno ogni 90 giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Ogni amministratore può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.-----

Art. 12 - Spetta al Consiglio di Amministrazione di provvedere alla nomina dell'eventuale Direttore Generale e degli eventuali dirigenti della società; il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina e revoca altresì il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.-----

Art. 13 - Il Presidente provvede a convocare le adunanze del Consiglio e le presiede.-----

In assenza del Presidente, la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in difetto, dal Consigliere più anziano di età.-----

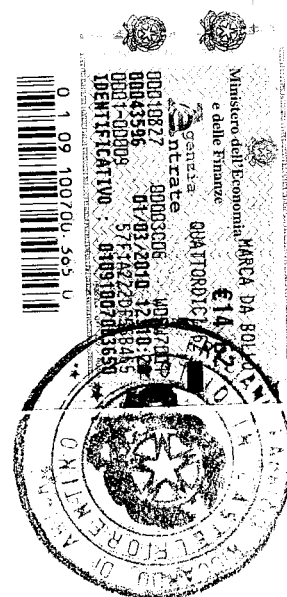
La convocazione del Consiglio di Amministrazione può anche essere chiesta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica.-----

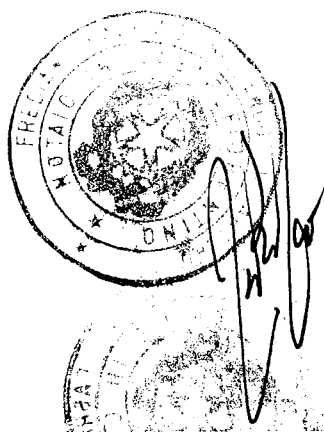
Tale richiesta dovrà contenere l'indicazione specifica dell'argomento da trattare nell'adunanza.-----

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o anche da almeno un membro del Collegio medesimo.-----

La convocazione del Consiglio dovrà essere fatta per lettera raccomandata diretta al domicilio dei singoli Consiglieri ed in casi eccezionali potrà essere fatta per telegramma, telex o fax.-----

In ogni caso però l'avviso di convocazione, che dovrà contenere l'indicazione degli argomenti da trattare nell'adunanza consiliare, dovrà essere inviato almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita per la convocazione stessa se questa è stata fatta per lettera raccomandata e un giorno prima se a mezzo telegramma, telex o fax.-----





Art. 14 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi di videoconferenza o teleconferenza; in tal caso deve essere assicurata la facoltà di intervento alla discussione in tempo reale. La riunione consiliare si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.-----

Art. 15 - Il Consiglio ha i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, eccetto per quanto è dalla legge e dal presente statuto espressamente riservato all'assemblea.-----

Il Consiglio di Amministrazione riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse. La comunicazione viene effettuata in occasione della prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva al termine di ogni trimestre dell'anno solare. Qualora particolari circostanze lo rendano opportuno, la comunicazione può essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.-----

Art. 16 - La rappresentanza legale della società e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di sua assenza e/o impedimento, al Vice Presidente, se nominato, ovvero, in difetto, al Consigliere all'uopo designato dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di colui che sostituisce il Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente stesso. Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire la rappresentanza e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, anche al o agli Amministratori Delegati per l'esercizio dei poteri loro delegati dal Consiglio stesso.-----

TITOLO V - COLLEGIO DEI SINDACI-----

Art. 17 - Il Collegio dei Sindaci è composto di cinque membri effettivi e due supplenti. -----

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, se ancora applicabile, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, un sindaco effettivo. Il sindaco nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze assume, a norma del decreto citato, la funzione di Presidente del Collegio.-----

Tre sindaci effettivi e due supplenti saranno nominati mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo, distinguendo tra candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco supplente. -----

A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata con avviso da pubblicarsi a norma dell'articolo 2366 del Codice Civile almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.-----

Le liste potranno essere presentate, mediante comunicazione in forma scritta alla società, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima adunanza, da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la inferiore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. Senza indugio e comunque almeno 10 giorni prima della data fissa-

ta per la prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale, la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet le liste dei candidati alla carica presentate dai soci.-----

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, informazioni relative all'identità dei soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta ed una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione), un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti), attesti l'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità a norma di legge o di regolamento e dichiarare l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla società. Alle liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa dovrà inoltre unirsi una attestazione in merito all'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina.-----

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna lista, almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto all'albo dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Tutti i candidati non iscritti in tale registro debbono comunque essere in possesso dei requisiti di legge. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero di membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.-----

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste che, ai sensi di legge, risultino collegate tra loro, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia di partecipazione al capitale per la presentazione delle liste è ridotta della metà.-----

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato, così come i soci appartenenti al medesimo gruppo, possono presentare e votare una sola lista. Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate.-----

Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.-----

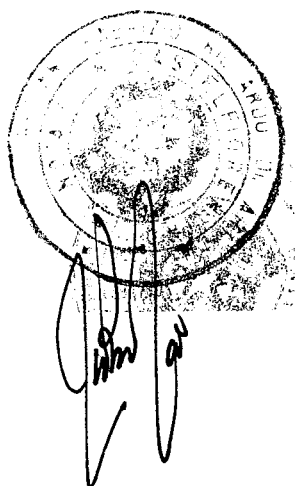
Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.-----

Nel caso di più liste, all'elezione dei sindaci si procede come segue:-----

(a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa due sindaci effettivi e un sindaco supplente;-----

(b) dalla seconda lista classificata in base ai voti espressi dagli azionisti e che non sia collegata, secondo la vigente disciplina, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero





di voti, saranno tratti un sindaco effettivo ed un sindaco supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa.-----

Nel caso in cui venga presentata e/o votata una sola lista, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno tratti tutti da tale lista.-----

In ogni caso di parità di voti tra le liste, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea degli azionisti al fine di ottenere un risultato inequivocabile. In mancanza, prevarrà la lista presentata da soci in possesso, al momento della presentazione delle liste, del maggior numero di azioni.-----

Nell'ipotesi in cui non si possa procedere alle nomine quali disciplinate dal presente articolo, tali nomine verranno effettuate dall'Assemblea degli azionisti secondo le disposizioni di legge in materia.-----

Laddove non fosse possibile, per qualunque ragione, procedere alla nomina del Presidente del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, provvederà l'Assemblea nel rispetto delle disposizioni di legge.-----

In caso di sostituzione di un sindaco dimissionario o decaduto, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello dimissionario o decaduto. Il Sindaco così nominato resterà in carica fino alla scadenza del triennio in corso. La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei votanti nell'ambito della stessa lista del Sindaco venuto meno e, comunque, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.-----

I membri del Collegio restano in carica per tre esercizi.-----

Salvo ogni diversa ed ulteriore disposizione anche regolamentare pro tempore vigente, in tutti i casi sopra previsti non potrà essere nominato sindaco chi rivesta già tale carica in tre o più società le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o non sia in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.-----

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del D.M. 30.3.2000 n. 162, le materie ed i settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa sociale sono i seguenti: diritto della navigazione aerea, diritto commerciale, diritto dell'ambiente, economia e/o organizzazione aziendale, scienza delle costruzioni, project finance, marketing, controllo di gestione, sicurezza e prevenzione infortuni, trasporto aereo, telecomunicazioni, assistenza di volo, ristorazione, viaggi e turismo.-----

TITOLO VI - BILANCIO E UTILI-----

Art. 18 - L'esercizio sociale, ad eccezione del primo, inizia con il primo gennaio e termina con il trentuno dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio curerà la formazione del Bilancio della società con il conto dei profitti e delle perdite.-----

I risultati dell'esercizio delle attività connesse o collegate dovranno essere separatamente evidenziati ed illustrati, in maniera chiara e manifesta, nei bilanci ed in tutti i documenti contabili.-----

Almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'assemblea ordinaria il Bilancio sarà sottoposto all'esame dei Sindaci. Almeno quindici giorni prima dell'assemblea il Bilancio stesso e la relazione del Consiglio di Amministrazione dovranno essere depositati presso la sede sociale unitamente alla Relazione dei Sindaci e degli Amministratori ed ivi tenuti a disposizione dei soci.-

Art. 19 - Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale, detratto il 5% (cinque

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
0 1 09 100/00 56/2 A
00010827
00043556
00010000
IDENTIFICATIVO
01/03/2004
05583867
01091000
QUATTROCENTO
L. 17/10/2002
RICCARDO DI STEFANO
14/67

Art. 20 - Per quanto attiene alla proroga, lo scioglimento e la liquidazione della società si danno per qui richiamate le disposizioni legislative vigenti in materia.-----

Art. 21 - Per tutto ciò che non è contemplato nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme vigenti.-----

-----COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE-----

SEDICI per uso **CONSENTITO DALLA LEGGE**

[illegible]